



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Il Segretario Generale

Roma, - 1 MAR. 2011

Alle Direzioni Generali

Alle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici

Agli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale

Agli Istituti periferici

e p.c.

Al Capo di Gabinetto

Prot. N 2137 cl. 25.04.00 fasc. 3

CIRCOLARE N. 6

OGGETTO: *D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85. Protocollo d'intesa tra MiBAC ed Agenzia del demanio.*

Al fine di attivare le procedure previste all'art. 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 e garantirne una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale è stato firmato tra il MiBAC e l'Agenzia del Demanio il protocollo d'intesa che si allega alla presente circolare.

In relazione a quanto previsto all'art. 4 del citato protocollo, si invitano le Direzioni Regionali ad attivarsi presso la filiale regionale dell'Agenzia del Demanio per la costituzione dei tavoli tecnici operativi di livello regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Arch. Roberto CECCHI



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
SEGRETARIATO GENERALE

E

AGENZIA DEL DEMANIO

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione*”, e in particolare l’articolo 19 che stabilisce i principi e i criteri direttivi per l’attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, escludendo espressamente i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante “*Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e in particolare l’articolo 5, comma 2, che esclude dal trasferimento i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal successivo comma 5;

VISTO l’articolo 5, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 85 del 2010, in base al quale: “*in sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, nell’ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi*

e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2001, n. 137”, ed in particolare i richiamati articoli 54, comma 3, e 112, comma 4, in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica;

CONSIDERATE le competenze istituzionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione della cultura architettonica;

CONSIDERATE le competenze istituzionali dell’Agenzia del Demanio in materia di gestione, valorizzazione, anche a fini economici, e dismissione dei beni immobili di proprietà dello Stato;

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità attuative e le procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui all’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, anche in considerazione dell’interesse manifestato in tal senso dagli Enti territoriali;

FERMO RESTANDO che alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano e a Roma Capitale non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 85 del 2010;

QUANTO SOPRA PREMESSO

FRA

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato dal Segretario Generale,

E

L’Agenzia del Demanio, rappresentata dal Direttore,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Agenzia del Demanio, nell'ambito delle rispettive competenze, con il presente atto intendono definire a livello nazionale le procedure operative a cui gli organi periferici dovranno attenersi nell'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di trasferimento agli Enti territoriali di beni immobili appartenenti al patrimonio culturale dello Stato, tramite specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale.

Art. 2

1. Gli Enti territoriali interessati ad acquisire in proprietà beni appartenenti al patrimonio culturale statale, presentano richiesta di attivazione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Filiale dell'Agenzia del Demanio competenti per territorio. La richiesta dovrà contenere l'individuazione degli immobili oggetto d'interesse, nonché le linee strategiche del relativo progetto di valorizzazione culturale.
2. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 85/2010, la richiesta di cui al precedente punto 1 non può avere ad oggetto:
 - a. beni immobili appartenenti al patrimonio culturale nazionale;
 - b. beni immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999;
 - c. beni immobili oggetto di accordi o di intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione e/o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 85/2010.
3. Verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, al fine di addivenire alla sottoscrizione con l'Ente territoriale richiedente di apposito accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del D.Lgs.

n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, procede all'attivazione del Tavolo Tecnico Operativo istituito ai sensi del successivo Art. 4 della presente intesa.

Art. 3

1. Nell'ambito degli accordi di valorizzazione propedeutici al trasferimento in proprietà agli Enti territoriali dei beni statali richiesti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al D.Lgs. n. 42/2004, alla L. n. 42/2009 e al D.Lgs. n. 85/2010, sono definiti e condivisi tra Stato ed Enti territoriali gli obiettivi comuni di valorizzazione culturale relativi ai beni medesimi, nonché i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, con espressa indicazione delle prescrizioni necessarie a garantire tutela, conservazione e fruizione pubblica dei beni.

Art. 4

1. Al fine di valutare le proposte presentate, ai sensi del precedente Art. 2, dagli Enti territoriali interessati all'attivazione delle procedure di cui al richiamato articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 85/2010, sono costituiti Tavoli Tecnici Operativi a livello regionale, con la partecipazione dei rappresentanti degli organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali competenti per la materia trattata e dell'Agenzia del Demanio. Al Tavolo Tecnico Operativo saranno invitati gli Enti territoriali richiedenti.
2. Il coordinamento del Tavolo Tecnico Operativo è assunto dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ovvero su delega dal Soprintendente territorialmente competente.
3. Il Tavolo, attivato ogni qualvolta gli Enti territoriali interessati presentino richiesta ai sensi del precedente Art. 2, ha lo scopo di:
 - a. assicurare la conoscenza completa ed aggiornata delle caratteristiche fisiche, storico-artistiche e giuridiche dei beni di cui sia stato richiesto il trasferimento in proprietà, al fine di verificarne la suscettività a rientrare negli accordi di valorizzazione di cui al precedente Art. 3;
 - b. verificare, sulla base dei criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, valorizzazione ambientale fissati dalla L. n. 42/2009 e dal D.Lgs. n. 85/2010, se ricorrano le condizioni per il trasferimento dei beni individuati all'Ente territoriale richiedente, tenuto altresì conto delle

esigenze statali connesse alla predisposizione di idonei piani di razionalizzazione degli usi governativi;

- c. definire gli specifici contenuti dell'accordo di valorizzazione, con indicazione delle strategie e degli obiettivi comuni di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani di sviluppo culturale che garantiscano la massima valorizzazione culturale, tenendo conto delle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni individuati e dei vincoli posti a tutela degli stessi ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e promuovendone l'integrazione con le infrastrutture e i settori produttivi collegati.
4. Ad esito delle attività di cui al precedente punto 3, che dovranno essere completate in tempi congrui a consentire l'utile perfezionamento del relativo procedimento, si potrà procedere, ove ne ricorrano le condizioni, alla sottoscrizione dell'accordo di valorizzazione.
5. Al Tavolo Tecnico possono partecipare anche altri soggetti istituzionali interessati all'attuazione degli accordi di valorizzazione.

Art. 5

1. L'Agenzia del Demanio, qualora l'accordo di valorizzazione si concluda con l'indicazione del trasferimento in proprietà dei beni all'Ente territoriale richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 e degli articoli 112, comma 4, e 54, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, attiverà, anche per il tramite delle proprie Filiali territoriali, le procedure di propria competenza al fine di consentire il suddetto trasferimento.

Art. 6

1. Le Parti si impegnano a verificare congiuntamente lo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa. A tal fine è costituita a livello nazionale apposita cabina di regia composta da rappresentanti dell'Agenzia del Demanio e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e presieduta dal Segretario Generale di quest'ultimo, alla quale sono attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla corretta e uniforme attuazione del presente Protocollo, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli accordi di valorizzazione e delle connesse attività, di individuazione, analisi e risoluzione delle criticità e delle problematiche che dovessero eventualmente insorgere.

Art. 7

1. Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi del presente Protocollo d'Intesa.
2. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Protocollo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Protocollo medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di rispetto delle misure di sicurezza.

3. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Le Parti si danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Protocollo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotterà le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quanto meno ragionevoli;
- ciascuna Parte manterrà i diritti previsti dalla Parte prima, Titolo II del D. Lgs. n.196/2003.

Art. 8

1. Il presente Protocollo d'intesa sarà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti sottoscrittrici, al fine di assicurarne la massima conoscenza e diffusione.
2. Ogni avviso o comunicazione da inviarsi in relazione alle attività concernenti il presente Protocollo d'Intesa sarà effettuato per iscritto, eventualmente anticipato via telefax o E-mail, ai seguenti indirizzi:

a. per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

Segretariato Generale

Via del Collegio Romano, n. 27 – 00186 Roma

Tel. n. 06/6723222906; 06/67232544

Fax n. 06/67232414

E-mail: mbac-sg@mailcert.beniculturali.it

b. per l'Agenzia del Demanio:

Direzione Processi di Valorizzazione

Via Barberini, 38 – 00187 Roma

Tel. n. 06/42367537


Fax n. 06/42367410

E-mail: dg.processidivalorizzazione@agenziademanio.it

Fatto in Roma, il 9 febbraio 2011

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il Segretario Generale



Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore

